



Comune di Crema

Settore - Tributi

Ordinanza n. 2010/00066 del 12/02/2010

Oggetto: ORDINANZA CONCERNENTE LA DIFFUSIONE MANUALE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

IL SINDACO

Premesso che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali e/o eventi, ecc. attraverso la diffusione manuale di materiale pubblicitario in città con numerosi addetti che quotidianamente distribuiscono volantini e depliant;

Accertato che sempre più frequentemente gli incaricati della diffusione di materiale pubblicitario hanno preso in uso di gettare lo stesso materiale in terra, di lasciarlo abbandonato sulle soglie d'ingresso a fabbricati, su panchine, muretti, fioriere, ecc., nonché di collocarlo sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo e altri tipi di veicoli;

Preso atto altresì che il materiale pubblicitario è spesso collocato o affisso sui pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada e suo regolamento di attuazione, nonché su mura o altri posti non autorizzati;

Accertato che tale modo di operare contribuisce in modo rilevante ad incrementare la quantità di carta e cartacce ovvero di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o privato di uso pubblico, con conseguente nocimento per l'immagine ed il decoro della città nonché per l'igiene pubblica e provoca un notevole aggravio di spese per questo Comune che è costretto ad impiegare risorse finanziarie per la loro raccolta;

Rilevato che il "volantinaggio" consiste nell'effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale mediante la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e, così come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale degli impianti pubblicitari, può avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.

Visto

- ❖ Il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dalla Legge 388/2000 articolo 145 lettera c);
- ❖ il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 – Norme in materia ambientale e s.m.i;
- ❖ il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- ❖ la Legge 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina e raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Visto il Regolamento per la disciplina della pubblicità in generale degli impianti pubblicitari;

Visto il Regolamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni,

Visto gli articoli 7/bis e 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato ed integrato dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 e dalla Legge n. 116 del 20.05.2003, nonché l'art. 22 dello Statuto comunale adottato con deliberazione consiliare n. 168 del 08.10.1991, così modificato con deliberazioni n. 61 del 13.03.1994, n. 63 del 21.03.1994 e n. 76 del 23.03.1994;

ORDINA

1. E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, la pubblicità mediante la distribuzione di volantini, depliant, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo e altri tipi di veicoli. E' vietata altresì la consegna di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione, e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;
2. Non è consentito effettuare, in tutto il territorio comunale, la pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su impianti di arredo urbano, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro supporto o struttura non autorizzati;
3. E' vietato altresì su tutto il territorio comunale, il lancio di volantini - buoni sconto - biglietti omaggio e materiale simile;
4. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o cassette allo scopo predisposte o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali;

DISPONE

- 1) La libera distribuzione di volantini è in ogni caso ammessa, nel rispetto delle predette disposizioni, previa autorizzazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di Enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
- 2) L'Ufficio Comunale competente potrà autorizzare l'effettuazione di attività di volantinaggio in occasione:
 - a) di manifestazioni e iniziative politiche, sindacali,
 - b) di manifestazioni e iniziative religiose assistenziali, celebrative e del tempo libero;
 - c) di fiere - mercati o sagre - mercati locali;
 - d) di pubblicizzazione e promozione, in loco, di attività produttive e commerciali.
- 3) Nelle giornate di interesse dei mercati locali (martedì, giovedì e sabato) viene rilasciata l'autorizzazione per una distribuzione giorno e limitatamente agli orari ed alle aree di attività dello stesso, anche per l'attività di volantinaggio di cui al punto d); la domanda deve essere presentata almeno 2 (due) giorni prima;
- 5) In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle medesime. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati;
- 6) I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto sopra previsto;

- 7) Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente punto in violazione delle disposizioni di cui al presente atto e risultino evidenti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili in solido delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689;
- 8) I trasgressori, aziende committenti e personale reclutato per il servizio, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie (D.lgs. 507/93):
- a) per le aziende commissionarie: sanzioni da € 250,00 a € 1.000,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) per la persona che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari: su aree non autorizzate, su pali della pubblica illuminazione, su impianti di arredo urbano o distribuisce gli stessi alle auto durante la circolazione: sanzione da € 100,00 a € 300,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) per la persona che affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari: su segnaletica stradale verticale, sui sostegni della segnaletica: sanzione da € 78,00 ad € 311,00 (art. 38 C.d.S.) per ogni segnale su cui è avvenuta l'affissione – sanzioni soggette ad aggiornamento biennale come previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 ;
9. Si stabilisce che l'importo del rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi da addebitare, alle aziende commissionarie e alla persone che diffondono volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui alle lett. a) e b) del precedente punto 8., è in € 100,00 per ogni via/piazza o area/spazio pubblico interessato dall'azione vietata.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, agli uffici e agli agenti della forza pubblica il compito di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 (sessanta) giorni, o al presidente della repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.